



Decreto Dirigenziale n. 270 del 10/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 2013/2022" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CASALBUONO (SA) - PROPOSTO DAL COMUNE DI CASALBUONO (SA) - CUP 6525

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con D.G.R.C. n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" ;
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 873398 in data 27/11/2012 il Comune di Casalbuono (SA) ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto "Piano di Assestamento Forestale 2013/2022" da realizzarsi nel Comune di Casalbuono (SA);
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttore costituito da Magliocca – Rinaldi - Cunti appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 10.10.2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, con le seguenti prescrizioni:
 - sottoporre a nuova Valutazione di Incidenza, da effettuare secondo le indicazioni di cui alla DGR 324 del 19/03/2010 recante " Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" (BURC n. 24 del 29/03/2010) gli interventi di miglioramento fondiario, non direttamente connessi alla gestione del sito, previsti nel PAF e ricadenti nell'area SIC "Montagne di Casalbuono";
 - non procedere al taglio contestuale delle due sezioni confinanti (part. 20 e 21) previste al taglio nel 2013, osservando un intervallo almeno di una stagione silvana;

- in relazione agli interventi previsti sulle particelle 31 e 32 , comprese nella classe economica “Boschi cedui degradati”, preservare gli ambienti di prateria o di arbusteto discontinuo;
 - negli interventi di miglioramento della viabilità ridurre le possibilità di accesso alle praterie, anche con veicoli a motore fuoristrada;
 - nelle aree con boschi di protezione eseguire soltanto interventi orientati al raggiungimento di una struttura del bosco stabile valutando se il popolamento svolge una funzione diretta o indiretta di protezione di abitati o infrastrutture e se, esso stesso, si trova in zona esposta a pericolo. Valutare l'opportunità di cure minime per il mantenimento nel tempo della funzione protettiva favorendo una maggiore varietà possibile di specie arboree e strutture forestali;
 - nei progetti di taglio relativi alle utilizzazioni boschive previste, redatti ai sensi dell'art. 7 allegato B della L.R. 11/96, provvedere sempre:
 - al rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con cavità;
 - al rilascio di piante morte di dimensioni significative in quantità e condizioni “ambientali” da non favorire possibili incendi boschivi;
 - alla protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche presenti nel piano dominato (rinuncia al taglio, interventi di protezione e rilascio);
 - alla scelta ed identificazione di esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici;
 - al rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restano senza intervento e da individuare in punti caratteristici da un punto di vista morfologico quali impluvi, displuvi, balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.;
 - ad utilizzare tecniche di allestimento ed esbosco , anche se caratterizzate da minore produttività, a basso impatto sul suolo, sulla vegetazione arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna e sulla rinnovazione, quale la pratica del “legno corto” che prevede l'allestimento sul letto di caduta e l'esbosco del legname già in forma di assortimenti;
 - evitare, ove possibile, la localizzazione della viabilità di esbosco nei pressi di importanti siti riproduttivi di Anfibi;
 - adeguare la durata delle attività selvicolturali e di raccolta di legname in modo da evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie di animali sensibili, in particolare la nidificazione primaverile e la riproduzione degli uccelli tipici dell'ambiente boschivo;
 - analogamente nelle attività selvicolturali ove sono adoperati diversi mezzi a motore, valutare l'impiego di carburanti e oli a basso impatto ambientale (conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE; per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta “benzina alchilata”) in modo da ridurre l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione. Nel contempo tale utilizzo preserva la salute degli operatori a rischio per l'esposizione prolungata e ravvicinata ai gas di scarico contenenti benzene ed altri composti aromatici;
 - provvedere alla conservazione delle radure significative dal punto di vista ambientale , delle aree aperte e di ecotono, mediante ripuliture e sfalcio di vegetazione invasiva, tenendo conto dell'esigenza di conservazione del suolo, allo scopo di rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco, adottando, comunque, ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e di animali selvatici;
 - analogamente proteggere i biotopi particolarmente significativi, quali le sorgenti d'acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi e le forre presenti nella foresta;
- b. che il Comune di Casalbuono (SA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 18.06.2013, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;

- D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 406/2011 e ss.mm.ii;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 10.10.2013, relativamente al progetto "Piano di Assestamento Forestale 2013/2022" da realizzarsi nel Comune di Casalbuono (SA) , proposto dal Comune di Casalbuono (SA), con le seguenti prescrizioni:
 - sottoporre a nuova Valutazione di Incidenza, da effettuare secondo le indicazioni di cui alla DGR 324 del 19/03/2010 recante " Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" (BURC n. 24 del 29/03/2010) gli interventi di miglioramento fondiario, non direttamente connessi alla gestione del sito, previsti nel PAF e ricadenti nell'area SIC "Montagne di Casalbuono";
 - non procedere al taglio contestuale delle due sezioni confinanti (part. 20 e 21) previste al taglio nel 2013, osservando un intervallo almeno di una stagione silvana;
 - in relazione agli interventi previsti sulle particelle 31 e 32 , comprese nella classe economica "Boschi cedui degradati", preservare gli ambienti di prateria o di arbusteto discontinuo;
 - negli interventi di miglioramento della viabilità ridurre le possibilità di accesso alle praterie, anche con veicoli a motore fuoristrada;
 - nelle aree con boschi di protezione eseguire soltanto interventi orientati al raggiungimento di una struttura del bosco stabile valutando se il popolamento svolge una funzione diretta o indiretta di protezione di abitati o infrastrutture e se, esso stesso, si trova in zona esposta a pericolo. Valutare l'opportunità di cure minime per il mantenimento nel tempo della funzione protettiva favorendo una maggiore varietà possibile di specie arboree e strutture forestali;
 - nei progetti di taglio relativi alle utilizzazioni boschive previste, redatti ai sensi dell'art. 7 allegato B della L.R. 11/96, provvedere sempre:
 - al rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con cavità;
 - al rilascio di piante morte di dimensioni significative in quantità e condizioni "ambientali" da non favorire possibili incendi boschivi;
 - alla protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche presenti nel piano dominato (rinuncia al taglio, interventi di protezione e rilascio);
 - alla scelta ed identificazione di esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici;
 - al rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restano senza intervento e da individuare in punti caratteristici da un punto di vista morfologico quali impluvi, displuvi, balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.;
 - ad utilizzare tecniche di allestimento ed esbosco , anche se caratterizzate da minore produttività, a basso impatto sul suolo, sulla vegetazione arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna e sulla rinnovazione, quale la pratica del "legno corto" che prevede l'allestimento sul letto di caduta e l'esbosco del legname già in forma di assortimenti;
 - evitare, ove possibile, la localizzazione della viabilità di esbosco nei pressi di importanti siti riproduttivi di Anfibi;

- adeguare la durata delle attività selvicolturali e di raccolta di legname in modo da evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie di animali sensibili, in particolare la nidificazione primaverile e la riproduzione degli uccelli tipici dell'ambiente boschivo;
 - analogamente nelle attività selvicolturali ove sono adoperati diversi mezzi a motore, valutare l'impiego di carburanti e oli a basso impatto ambientale (conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE; per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata") in modo da ridurre l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione. Nel contempo tale utilizzo preserva la salute degli operatori a rischio per l'esposizione prolungata e ravvicinata ai gas di scarico contenenti benzene ed altri composti aromatici;
 - provvedere alla conservazione delle radure significative dal punto di vista ambientale, delle aree aperte e di ecotono, mediante ripuliture e sfalcio di vegetazione invasiva, tenendo conto dell'esigenza di conservazione del suolo, allo scopo di rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco, adottando, comunque, ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e di animali selvatici;
 - analogamente proteggere i biotopi particolarmente significativi, quali le sorgenti d'acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi e le forre presenti nella foresta;
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
 4. DI trasmettere il presente atto al proponente, al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
 5. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dott. Michele Palmieri